
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Procedimento per ingiunzione e chiamata in causa del terzo

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto dello provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.

Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 23.5.2013

...omissis...

L'eccezione relativa all'inammissibilità della chiamata in causa del terzo operata direttamente dall'opponente con la citazione introduttiva del presente giudizio è fondata e, pertanto, merita di trovare accoglimento, con conseguente esclusione dal giudizio dei terzi convenuti in aggiunta della parte opposta.

A tal proposito, infatti, va detto come in passato in giurisprudenza si erano delineati due contrapposti orientamenti, il primo, maggioritario, orientato a ritenere che l'opponente, il quale volesse estendere il contraddittorio, dovesse chiedere già con il proprio atto di citazione al giudice di spostare l'udienza da egli indicata nella vocatio in ius, al fine di consentirgli la chiamata in causa del terzo; e un secondo orientamento, il quale, sul presupposto dell'illogicità di citare a udienza fissa e, al contempo, chiedere che il giudice spostasse l'udienza così indicata, invocando anche ragioni di celerità processuale, si era indirizzato nel senso opposto, ritenendo che l'opponente interessato a estendere il contraddittorio vi provvedesse direttamente citandoli in giudizio assieme all'opposto.

Tale incertezza giurisprudenziale, sostanzialmente, trovava terreno fertile nella differente disciplina in materia di chiamata in causa del terzo operante nel rito ordinario, rispetto al rito del lavoro: in quest'ultimo, infatti, l'art. 420 c.p.c. prevede che sulla richiesta della parte provveda il giudice in udienza, mentre per il rito ordinario era ed è previsto uno spostamento dell'udienza.

Da tale distinzione la giurisprudenza e la dottrina avevano tratto una distinzione, nel senso che solo nel rito del lavoro la autorizzazione alla chiamata in causa del terzo fosse rimessa a una valutazione discrezionale da parte del giudice, mentre nel rito ordinario alla tempestiva richiesta della parte avrebbe dovuto seguire automaticamente lo spostamento dell'udienza di prima comparizione e, quindi, l'autorizzazione alla chiamata in causa.

Tale distinzione tra i due riti, tuttavia, deve oggi considerarsi definitivamente superata a seguito del riconoscimento del carattere discrezionale dell'autorizzazione all'estensione del contraddittorio, rimessa a una valutazione critica da parte del giudice anche nell'ambito del rito ordinario, equiparando sotto tale profilo la disciplina a quanto previsto per il rito del lavoro (si veda Cass. SS.UU. 4309/2010, secondo cui "se la prevalente dottrina afferma che, allorché la chiamata in causa sia chiesta con la comparsa di risposta dal convenuto prima dell'udienza di trattazione ai sensi dell'art. 269 c.p.c., il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza, la norma che sostituisce la precedente disciplina per la quale il convenuto poteva direttamente evocare in causa il terzo alla prima udienza, non può non inserirsi nel sistema introduttivo del processo, per il quale, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., resta discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova prima udienza per la chiamata, come questa Corte ha già affermato in rapporto all'art. 420 c.p.c., comma 9. richiamato anche nella sentenza di merito (Cass. 25 agosto 2006 n. 18508. 28 agosto 2004 n. 17218). Il novellato art. 269 c.p.c. è stato introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass. 24 aprile 2008 n. 10682 e 11 gennaio 2008 n. 393), restando ferma la natura di regola facoltativa del litisconsorzio nelle obbligazioni solidali e mancando l'esigenza di trattare unitariamente le domande di condanna introduttive della causa con quelle di manleva dei convenuti (Cass. 21 novembre 2008 n. 27856 e 10 marzo 2006 n. 5444). con conseguente separabilità dei due processi, non diversa da quella consentita anche prima della novella del 1990, ex art. 103 c.p.c., che comparta la scindibilità delle cause pure ai fini delle impugnazioni delle parti (art. 332 c.p.c.) Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva a in regresso, del terzo, può quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, come

accaduto nel caso, motivando la trattazione separata delle cause per ragioni di economia processuale e per motivi di ragionevole durata del processo intrinseci ad ogni sua scelta, dopo la novella dell'art. 111 Cost. del 1999)

A fronte della definitiva affermazione del principio processuale di cui sopra, conseguentemente deve ritenersi essere venuto meno altrettanto definitivamente ogni incertezza in ordine alle modalità di chiamata in causa del terzo da parte dell'opponente a decreto ingiuntivo: se, infatti, anche nel rito ordinario la regola è rimettere la richiesta di estensione del contraddittorio al vaglio discrezionale del giudice, chiamato non più ad accertare solo la mera tempestività della richiesta, ma anche l'opportunità nel merito dell'ampliamento soggettivo del giudizio, ne deriva che, nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, quale convenuto sostanziale, qualora voglia chiamare in causa terzi, non possa provvedervi direttamente citandoli in uno con l'opposto, ma debba preventivamente richiederne l'autorizzazione al giudice, il quale, eventualmente, deciderà per lo slittamento della prima udienza (si veda, *ex plurimis*, Cass., 4800/2007, secondo cui "in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269 cod. proc. civ., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto dello provvedimento e non potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per l'ingiunzione e il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente deve necessariamente chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto").

Per le ragioni esposte, pertanto, va dichiarata inammissibile la chiamata diretta dei terzi operata dall'opponente con l'atto di citazione, inammissibilità che non può considerarsi sanata per il fatto che l'opponente, con il proprio atto introduttivo, abbia comunque anche chiesto al giudice l'autorizzazione a tale chiamata.

Nel caso di specie, intatti, il rapporto negoziale sottostante l'azione monitoria risulta disgiunto e autonomo rispetto al rapporto conseguente di regresso che l'opponente in via subordinata si propone di azionare nei confronti dei terzi, con l'effetto che la differente e autonoma causa petendi propria dei due rapporti processuali non giustifica il richiesto *simultaneus processus*.

Ne discende, pertanto, che va dichiarata inammissibile la chiamata in causa dei terzi operata dall'opponente e che gli stessi debbano essere estromessi dal presente giudizio.

Considerato, peraltro, che Axxx unico dei terzi chiamati ad essersi costituito, ha a sua volta insistito per l'ammissibilità della propria partecipazione al presente giudizio e, quindi, abbia assunto una posizione processuale coerente con quella dell'opponente, appare corretto ritenere che le relative spese di lite debbano essere interamente compensate.

La causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la definizione della controversia limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra l'opposta e l'opponente.

p.q.m.

Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:

- dichiara inammissibile la chiamata in causa di Axxxxxxx 2000 s.r.l. e xxx ad opera dell'opponente xxxxx
- compensa le spese di lite relativamente al rapporto processuale introdotto dall'opponente nei confronti di xxx.;
- dispone che la causa sia rimessa sul ruolo come da separata ordinanza limitatamente al rapporto processuale intercorrente tra l'opposta Gallerie Commerciali xxxx.a. e l'opponente xxx Plc Rappresentanza Generale per l'Italia.

Così deciso in Milano, il 23 maggio 2013.

Depositata in Cancelleria il 23 maggio 2013.

La Nuova Procedura Civile